

Ordinanza sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc)

Modifica del 7 novembre 2007

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 marzo 2006¹ sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento è modificata come segue:

Art. 1a Obbligo di pagare gli emolumenti

¹ Chi occasiona una decisione della SECO o ne domanda una prestazione deve pagare un emolumento.

² L'obbligo di pagare gli emolumenti si applica anche ai Cantoni ed ai Comuni.

Art. 8 cpv. 2 lett. a e d nonché cpv. 2^{bis}

² Ammontare dell'emolumento annuo per:

| | Franchi |
|---|---------|
| a. organismi di ispezione e di certificazione per prodotti nonché per produttori di materiale di riferimento | 3500.– |
| d. laboratori di prova tipo C, offerenti di prove attitudinali e organismi di certificazione per il personale | 2800.– |

^{2bis} I laboratori di taratura, i laboratori di prova, gli organismi di ispezione e gli organismi di certificazione per prodotti pagano un importo aggiuntivo annuale di fr. 500.– per ogni sede.

II

Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 17 giugno 1996² sull'accreditamento e sulla designazione è modificata come segue:

¹ RS 946.513.7
² RS 946.512

Art. 14 cpv. 3

³ L'accREDITAMENTO può essere vincolato a oneri o condizioni. Se un organismo accREDITATO gestisce più sedi, la decisione di accREDITAMENTO definisce i loro settori di competenza.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2007.

7 novembre 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz